

**A.I.P.A. – Associazione Italiana
Pesci ed Acquari**



**Associazione Italiana Imprese
Settore Animali Domestici**



**Federazione
Ornicoltori Italiani ONLUS**

Comunicato Congiunto

Oggetto: Nota del Ministero della Salute dell'11 gennaio 2011, recante chiarimenti sull'interpretazione dell'O.M. 3 dicembre 2010 – Soppressione del divieto di concentramenti di volatili sul territorio nazionale.

Si comunica che il Ministero della Salute ha emesso una nota di chiarimento in merito all'ordinanza del 3 dicembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010, recante «*proroga e modifica dell'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile*».

Si ricorda che l'ordinanza 3 dicembre 2010 è stata emanata al fine di armonizzare le misure contro la diffusione dell'influenza aviaria adottate nel 2005, con particolare riguardo alle disposizioni dell'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. e dell'O.M. 22 ottobre 2005, emanata in via di urgenza e mai pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nelle premesse all'ordinanza del 3 dicembre, il Ministero ha preso atto del “*venir meno delle condizioni per le quali e' stata adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, a seguito della mutata situazione epidemiologica*”.

Nella nota in oggetto, il Ministero ha voluto chiarire che, salvo le materie espressamente indicate, **tutte le altre disposizioni dell'O.M. 22 ottobre 2005 sono soppresse.**

Ne deriva che non deve più considerarsi operante il disposto di cui all'art. 3 dell'O.M. citata, che prevedeva il divieto di effettuare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale, salva specifica deroga che fosse stata autorizzata dalle Regioni e Province autonome, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria e previa comunicazione al Ministero della Salute.

Ciò significa che:

-l'autorizzazione di manifestazioni ornitologiche non è più "in deroga" ed una eccezionalità, ma la norma;


-rimangono comunque d'obbligo il Mod. 4 compilato dallo stesso allevatore nel trasporto degli uccelli fuori dall'allevamento e la richiesta di autorizzazione al Sindaco per le manifestazioni/mostre.

-rimane in vigore l'obbligo di adottare- per chi ha allevamenti all'aperto- misure tali da impedire qualsiasi contatto fra fauna selvatica e uccelli domestici .


Nulla cambia, invece, per ciò che riguarda le disposizioni dell'O.M. 22 ottobre 2005 che dispongono in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza.

Sottolineiamo il divieto per gli addetti di aziende industriali di detenere in proprio pollame. Il che significa che è **prudente** per gli allevatori di uccelli da compagnia non allevare anche pollame, ornamentale o alimentare.

Il presidente AIPA
Valeria Giberti



Il presidente AISAD
Virgilio Camillini



Il presidente FOI
Salvatore Cirri

